

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 089 DEL 25 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: MOZIONE SU TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO TRA DUE PERSONE DEL MEDESIMO SESSO

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 23 consiglieri e assenti n. 09.

AZAOUI Fatima		MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro	Assente	MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella		MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	
D'ANGELO Claudia		PARAGGIO Amedeo	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	POSSEMATO Benito	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	Assente
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	Assente
GALUPPI Paolo	Assente	RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA' Antonio	
MAIO Federico	Assente	ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, VARNERO, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

MOZIONE SU TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO TRA DUE PERSONE DEL MEDESIMO SESSO

Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle:

“Preso atto:

- dell'art. 18 del DPR 396/2000 che vieta la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto contrario all'ordine pubblico;
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 in cui si afferma che “all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, [, ,] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- della sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- dell'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia;
- della sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (4184/2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio;

Considerato che:

- il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto dispone che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico;

Dato che:

- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto apre scenari importanti e offre nuove opportunità fino ad ora impensabili a causa delle precedenti sentenze che avevano sempre rigettato istanze analoghe;
- il Sindaco di Grosseto ha annunciato che si adeguerà all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto, e intenzioni analoghe sono state espresse dalle amministrazioni di Napoli e Fano;

- invita il Sindaco a chiedere al Ministero dell'Interno quale contegno debba adottare il Comune di Biella in caso di richiesta di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso giunga presso i suoi uffici;
- auspica, in ragione dei principi sanciti dalla decisione del Tribunale di Grosseto, che il Sindaco, o un suo delegato, nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, possa trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Biella;
- invita il Sindaco a trasmettere al Parlamento la seguente mozione affinché risponda all'invito rivoltogli ormai 4 anni fa dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale”.

Interviene il Consigliere sig.ra Buscaglia che dichiara di presentare i seguenti emendamenti alla mozione:

- eliminare il primo e il terzo punto del dispositivo;
- al secondo punto del dispositivo sostituire il termine “auspica” con “impegna”.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il sig. Presidente, preso atto degli emendamenti presentati dalla proponente della mozione, mette in discussione il documento nel seguente testo così emendato:

“Preso atto:

- dell'art. 18 del DPR 396/2000 che vieta la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto contrario all'ordine pubblico;
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 in cui si afferma che “all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, [, ,] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- della sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- dell'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia;
- della sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (4184/2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio;

Considerato che:

- il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del

- diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto dispone che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico;

Dato che:

- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto apre scenari importanti e offre nuove opportunità fino ad ora impensabili a causa delle precedenti sentenze che avevano sempre rigettato istanze analoghe;
- il Sindaco di Grosseto ha annunciato che si adegnerà all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto, e intenzioni analoghe sono state espresse dalle amministrazioni di Napoli e Fano;

IL GRUPPO CONSILIARE DI BIELLA

impegna, in ragione dei principi sanciti dalla decisione del Tribunale di Grosseto, che il Sindaco, o un suo delegato, nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, possa trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Biella”.

Aperta la discussione intervengono il Presidente, il Segretario Generale, sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Moscarola, Ramella Gal, Saccà, Menegon, Possemato, Robazza, Rosso, Foglio Bonda, Furia.

Dato atto che il Consigliere sig. Foglio Bonda chiede che la votazione avvenga per appello nominale.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione.

Dato atto che prima del voto esce dall'aula il Consigliere sig. Moscarola.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Con voti favorevoli n. 20 (Azaoui, Bresciani, Buscaglia, Cogotti, D'Angelo, Faraci, Furia, Iacobelli, Leone, Manfrinato, Marton, Menegon, Merlo, Possemato, Rasolo, Rizzo, Rosso, Saccà, Zuccolo, sig. Sindaco), contrari n. 03 (Foglio Bonda, Ramella Gal, Robazza), astenuti n. /, espressi per appello nominale, approva la mozione.
